Proposta n. 70 / 2023

PUNTO 18 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 26/01/2023

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 68 / DGR del 26/01/2023

OGGETTO:

Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Firenze disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato, presso le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i..





COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente Luca Zaia Presente Vicepresidente Elisa De Berti Presente Gianpaolo E. Bottacin Assessori Assente Francesco Calzavara Presente Federico Caner Presente Cristiano Corazzari Presente Elena Donazzan Assente Manuela Lanzarin Presente

Roberto Marcato

Presente

Segretario verbalizzante Lorenzo Traina

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.







giunta regionale XI Legislatura

Oggetto:

Approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Firenze disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato, presso le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i..

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si approva lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Firenze il quale definisce le modalità di svolgimento della formazione per il conseguimento del diploma di specializzazione da parte dei medici frequentanti le Scuole di specializzazione dell'Ateneo assunti a tempo determinato presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 547 e ss., della L. 145/2018 s.m.i..

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, successivamente modificata ed integrata, ad oggetto "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", all'art. 1, comma 547 e seguenti, prevede che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici regolarmente iscritti presso una Scuola di specializzazione universitaria sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

Ai sensi delle disposizioni citate, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2023, salvo ulteriori deroghe, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria.

Una volta assunti i medici specializzandi sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.

Essi svolgeranno attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunti e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti, al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

I medici in formazione specialistica, inoltre, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, mantengono l'iscrizione alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione sarà a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Le modalità sia di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale che delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione devono essere definite con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Mur, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Presso la Regione del Veneto sono banditi i concorsi pubblici per l'assunzione di dirigenti medici a tempo indeterminato nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, e in attuazione della predetta L.





145/2018 s.m.i., nelle relative graduatorie separate sono utilmente collocati medici specializzandi iscritti presso Atenei afferenti a molteplici territori regionali.

Per quanto concerne le Università degli Studi di Padova e di Verona, al fine di poter procedere all'assunzione a tempo determinato dei predetti specializzandi, con DGR n. 1890 del 17/12/2019 è stato approvato lo schema di accordo disciplinante le modalità di svolgimento della formazione, compiutamente sottoscritto digitalmente dalle parti, mentre con riferimento ad altri Atenei è stata loro inviata apposita comunicazione protocollo regionale n. 399090 del 10/09/2021 con la quale è stata trasmessa una proposta di accordo, prodromico all'avvio delle relative procedure di assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di pubblico concorso espletati in Veneto.

L'Università degli Studi di Firenze ha trasmesso la proposta di accordo tra la Regione e l'Ateneo per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale, secondo quanto previsto della L. 145/2018, acquisita agli atti con protocollo regionale n. 580674 del 16/12/2022.

Con tale atto l'Università degli Studi di Firenze riconosce che le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'azienda o ente del servizio sanitario del Veneto presso cui verrà assunto, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma, e che pertanto, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga la durata legale del corso di studio.

Inoltre, sono definite in 30-32 le ore settimanali che ogni medico in formazione specialistica deve dedicare all'attività lavorativa (ovvero all'attività pratica) nell'azienda/ente sanitaria/o presso cui è assunto, mentre la rimanente attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione per il conseguimento del titolo, è pianificata dall'Università in modo da garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto il medico specializzando.

In relazione alle disposizioni del CCNL del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale afferenti al trattamento economico l'accordo elenca le voci retributive assicurate allo specializzando assunto.

Tutto ciò premesso, visto l'accordo quadro adottato con decreto del 10 Dicembre 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute, ad oggetto: "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20/04/2022, n. 92, con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Firenze disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. di cui all'ALLEGATO A che forma parte integrante del presente provvedimento.

La sottoscrizione in forma digitale dell'accordo è demandata al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in funzione dell'incarico rivestito pro tempore.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", ed in particolare l'art. 1, comma 547 e ss.;





VISTO il Decreto del 10 Dicembre 2021 ad oggetto "Adozione dell'Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi", del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20/04/2022, n. 92;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

DELIBERA

- 1. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
- 2. di approvare lo schema di accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Firenze disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 s.m.i., di cui all'ALLEGATO A il quale forma parte integrante del presente atto;
- 3. di demandare la sottoscrizione in forma digitale dell'accordo di cui al punto 2. al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale in funzione dell'incarico rivestito pro tempore.
- 4. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'esecuzione del presente provvedimento;
- 5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott, Lorenzo Traina -







Accordo

tra la Regione del Veneto e l' Università degli Studi di Firenze disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

La Regione	del V	eneto	(C.F.8000	7580	279),	con	sede in	Venezia,	Pala	azzo E	Balbi	- D	orsoduro,	3901.	, ir
persona				;											
							F								
							L								
L'Università	degli	Studi	Firenze	con	sede	in	Firenze,	Piazza	San	Marc	o n.	4,	rappresen	tata (da
		;													

PREMESSO CHE

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. commi da 547 a 548 ter , dispone che:
 - a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2023 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;





- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della predetta L. n. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Firenze;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione del Veneto e l'Ateneo di Firenze, previsto dal comma 548-bis della L. n. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della Scuola di Specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la Struttura operativa nella quale lo stesso è incardinata sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999 e secondo i criteri stabiliti dal D.I. n. 68/2015 e dal D.I. n. 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle Scuole di Specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue:

- 1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente Accordo.
- 2. L'Università degli Studi di Firenze (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio di Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino





scuole di specializzazione di area sanitaria".

- 3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la Struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico stesso, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.II. nn. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle Scuole di Specializzazione per la disciplina di interesse.
- 4. In tutti i casi in cui la Struttura operativa, di cui al punto 3, non sia inserita nella rete formativa della Scuola di Specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni dell'Allegato I del D.I. n. 402/2017 per un periodo non superiore ai 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del Consiglio della Scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda interessata, un progetto formativo individuale da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
- 5. I medici specializzandi assunti dall'azienda sanitaria o ente, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici, della struttura nominati dalla Scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle Strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla Scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla Scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.
- 6. Il medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica, le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto, considerando eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
- 7. Il trattamento economico del medico è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL





dell'area della sanità del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
- 8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.
- 9. Resta ferma la possibilità per le Aziende le cui Strutture sono state accreditate, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.II. n. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di Aziende le cui Strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.
- 10. Il presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 s.m.i. e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Letto, sottoscritto digitalmente					
Università degli Studi di Firenze					
Regione del Veneto					



